

- CIVIT - <http://www.civit.it> -

**Quesito in tema di applicabilità del D. Lgs. n. 150/2009 alle I.P.A.B. non ancora trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato**

Con il quesito in oggetto, in relazione alla risposta ai quesiti formulati in tema di applicabilità del D. Lgs. n. 150/2009 alle I.P.A.B. trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona, è stato chiesto di precisare se anche le I.P.A.B. non trasformate – in assenza della disciplina regionale di riferimento – non rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009, analogamente alle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Risposta

Considerato che, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 16 del D. Lgs. n. 207/2001, le I.P.A.B. si sarebbero dovute trasformare in Aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in associazioni o fondazioni di diritto privato entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e che, con riferimento al periodo transitorio previsto per il riordino, l’articolo 21 del medesimo decreto prevede che alle Istituzioni “seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”, la Commissione, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, è dell’avviso che anche le I.P.A.B. in attesa di trasformarsi in conformità al D. Lgs. n. 207/2001, non essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009.

La Commissione, richiamando l’orientamento espresso con riferimento alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ribadisce che è comunque rimessa alla valutazione delle singole Istituzioni l’opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 150/2009, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto medesimo.

Copyright © 2010 CIVIT.